

STATUTO

**MAMERI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA DON ABBO 20

Numero REA: IM - 215124

Codice fiscale: 02567110990

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto n. 17312-13080
del 23 05 2023

STATUTO

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita una Società Cooperativa denominata "*Mameri - Società Cooperativa Sociale Onlus*".

Articolo 2 (Norme applicabili)

2.1 Alla Cooperativa - per quanto non previsto dal titolo VI, libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione - si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società per azioni e relative modifiche e integrazioni.

2.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2520 c.c., alla Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali previste per le cooperative sociali, le norme relative al settore in cui la stessa in concreto andrà ad operare e, in quanto vigenti e compatibili con la sua struttura e le sue finalità, le disposizioni relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, all'impresa sociale e agli enti del Terzo settore, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2.3 Alla Cooperativa si applicano altresì le disposizioni della legge 8 novembre 1991 numero 381 in tema di cooperative sociali nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera.

Articolo 3 (Sede)

3.1 La Cooperativa ha sede legale nel comune di Imperia, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente per territorio.

3.2 L'Organo amministrativo può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali, succursali, agenzie, uffici e filiali anche in altre località nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

3.3 Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché l'istituzione, la modifica e la cessazione di sedi secondarie.

Articolo 4 (Durata)

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31.12.2070, in ogni caso sino allo spirare del termine per l'approvazione del relativo bilancio, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci da assumersi nelle forme di legge anche prima della data di scadenza. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 5 (Scopo)

5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 numero 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e delle persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e/o rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente che a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci-cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a



condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine, nonché ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

5.2 Per il miglior perseguimento del proprio scopo sociale, la Cooperativa intende collaborare - sulla base di rapporti di partenariato più o meno stabili - con altre cooperative, imprese sociali ed enti del Terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale e, comunque, avvalendosi del sostegno dei servizi socio-sanitari e degli enti pubblici competenti per territorio.

5.3 La Cooperativa potrà operare anche con i terzi, ed in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori non soci.

Articolo 6 (Oggetto sociale)

6.1 Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 5 del presente Statuto, nonché i requisiti dei soci come di seguito specificati, la Cooperativa, ha per oggetto la gestione e lo svolgimento - a domicilio e/o presso strutture pubbliche e private di ogni genere - delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)) della legge 381/1991 e ss.mm.ii., sia in forma stabile sia temporanea, tanto in maniera diretta quanto in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati.

In particolare la cooperativa, nell'ambito dello scopo e dell'oggetto sociale sopra delineati, ha ad oggetto le seguenti attività

- interventi, servizi e prestazioni ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000, di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizi socio-educativi ed integrativi per la prima infanzia;
- servizi socio-assistenziali per minori e famiglie;
- attività di sostegno in ambito scolastico e domiciliare;
- servizi socio-assistenziali nelle fattorie sociali.
- attività e servizi di riabilitazione;
- gestione centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; trasporti nel settore socio sanitario assistenziale e trasporto disabili;
- servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per la malattia mentale;
- servizi di assistenza domiciliare anche integrata con prestazioni sanitarie e, o parasanitarie;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, case di riposo e centri di aggregazione;
- servizi consistenti nella gestione dei centri prelievi;
- attività educative di ogni genere, compresa l'attività di asili nido e scuole materne, nonché la prestazione di servizi assistenziali ed educativi di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- gestione di comunità alloggio socio assistenziale, comunità protette e comunità terapeutiche;
- gestione di strutture tutelari;

Ugo Mammì

Ugo Mammì



- gestione, anche in forma integrata, di dipartimenti e/o reparti sanitari ospedalieri e di case di cura sia pubblici che privati, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- gestione, anche in forma integrata, di strutture o reparti ad alta integrazione sanitaria finalizzati alla cura, riabilitazione di persone anche in situazioni di continuità assistenziale e di deospedalizzazione precoce o protetta;
- prestazioni sanitarie ed infermieristiche di cura e riabilitazione, attività di barelliere, trasporto ammalati anche d'urgenza; anche con l'utilizzo di mezzi speciali e medicalizzati;
- attività di animazione;
- assistenza e integrazione sociale in favore tanto di persone straniere, ivi inclusi i richiedenti protezione internazionale;
- attività di pulizia, sanificazione, preparazione e somministrazione pasti connesse all'attività socio sanitaria assistenziale ed educativa di cui alla legge 381/91;
- accoglienza, protezione, assistenza e accompagnamento di donne, minori accompagnati, minori non accompagnati e donne in stato di gravidanza, vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù;
- protezione e assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento con particolare riferimento al lavoro minorile;
- gestione di luoghi di interesse sociale;
- coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ivi comprese le attività di agricoltura sociale.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà perseguire qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

4) richiedere ed ottenere e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito anche a favore dei propri socio di società partecipate, purché detta attività sia finanziata al conseguimento dell'oggetto sociale,

6.2 La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa: la richiesta di contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6.3 Per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o ed il potenziamento aziendale.

6.4 Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

6.5. La Cooperativa potrà inoltre:

Viktor Moulto

[Signature]



- partecipare ad enti economici, consortili e di garanzia diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- aderire, previa deliberazione dell'Organo amministrativo, ad una o più delle Associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle articolazioni di categoria o di settore, nonché a consorzi, ad altri enti e società;
- richiedere, ottenere e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito anche a favore dei propri soci o di Società partecipate, purché detta attività sia finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale, sia esercitata in via non prevalente e nell'osservanza dei limiti previsti dalle leggi speciali in materia;
- stipulare contratti di rete, di associazione e raggruppamento di imprese o per la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 7 (Soci numero e requisiti)

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere soci operatori le persone fisiche, aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.

I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Possono anche essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Viene considerato quale requisito essenziale, ai fini dell'acquisizione e conservazione dello status di socio, la possibilità di dimostrare in qualsiasi momento la propria integrità morale ed etica e, pertanto, tutti i soci non dovranno incorrere in violazione di leggi che possano comportare procedimenti e/o condanne per fatti sanzionati dal codice penale.

7.3 Possono essere ammessi come soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci cooperatori

- soci lavoratori (persone fisiche che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano comunque concorrere, con il proprio lavoro, al raggiungimento dello scopo sociale ivi incluse le persone che, in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, sono da considerarsi svantaggiate, molto svantaggiate, disabili, beneficiarie di protezione internazionale e senza fissa dimora e che - in ragione della natura o della gravità del loro handicap o svantaggio - non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali);

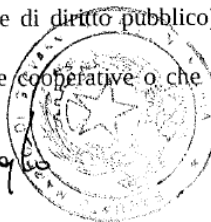
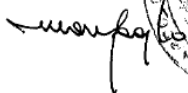
- soci utenti o fruitori (persone fisiche, enti, ordini religiosi, associazioni aventi o meno personalità giuridica e persone giuridiche pubbliche e private, che usufruiscono o beneficiano a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei beni, dei servizi e delle attività della Cooperativa);

2) soci volontari, che intendono prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge;

3) soci di categoria speciale (di cui al successivo articolo 8);

4) soci sovventori (di cui al successivo articolo 9);

7.4 Possono essere altresì ammessi i soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, associazioni aventi o meno personalità giuridica, enti in genere, anche di diritto pubblico) nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle cooperative o che abbiano interesse o



siano comunque in grado, per attitudine e/o specializzazione, di concorrere al conseguimento dello scopo sociale così come definito nel presente Statuto.

7.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

7.6 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile.

7.7 In nessun caso possono essere ammesse persone giuridiche pubbliche o private se il numero dei soci della Cooperativa è inferiore ad 8.

7.8. Salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo, non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipino a società che perseguono identici scopi sociali o si trovino, per l'attività svolta, in concorrenza con la Cooperativa o, ancora, professino idee chiaramente contrastanti con i principi e le finalità della stessa.

7.9 A norma della legge n. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, i soci lavoratori di cui al precedente punto n. 1:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità effettive di lavoro e professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, stabilendo con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, nelle forme che saranno disciplinate dall'Assemblea con apposito Regolamento.

7.10 I soci lavoratori, tenuto conto del tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo amministrativo e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con i principi e le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

7.11 A norma della legge n. 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il numero dei soci volontari di cui al precedente punto n. 2 non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

7.12 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Qualora ritenuto utile o necessario, la Cooperativa potrà assicurare i soci volontari anche per la responsabilità civile verso terzi.

7.13 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei soci.

7.14 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 8 (Categoria speciale di soci)

8.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

8.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa ovvero alla loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Viktor Uenello

[Firma illeggibile]



8.3 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 anni. Con la medesima delibera di ammissione l'Organo amministrativo stabilisce il numero delle azioni che il socio ammesso alla categoria speciale deve sottoscrivere e liberare.

8.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, inoltre:

- non possono rappresentare altri soci;
- non possono essere nominati Amministratori;
- non godono dei diritti di cui agli artt. 2476, comma 2 del codice civile.

Essi sono comunque ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

8.5 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 90 giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.6 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 17 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri conseguenti all'inserimento nell'impresa o alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed agli ulteriori momenti di aggregazione previsti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi richiesti o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento stabile nell'impresa.

8.7 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

8.8. Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, 120 giorni prima della scadenza, del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo, che verificherà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni. La deliberazione di ammissione sarà comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

8.9 In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di non ammissione alla categoria dei soci cooperatori e, conseguentemente, la sua decadenza dalla compagine sociale.

Articolo 9 (Soci sovventori)

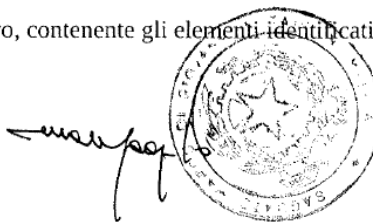
9.1 Possono essere ammessi soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

9.2 Ai soci sovventori non si applicano né i requisiti di ammissione né le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

9.3 I conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

9.4 Le azioni dei soci sovventori possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa comunicazione all'Organo amministrativo, contenente gli elementi identificativi della cessione.

Valerio Mucillo



9.5 L'Organo amministrativo, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà indicare al socio un'altra persona alla quale dovranno essere cedute le azioni. In caso di mancata indicazione da parte dell'Organo amministrativo, il socio sovventore potrà vendere a chiunque.

9.6 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea, nella quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse, sulla base di quanto proposto dall'Organo amministrativo;
- c) il termine minimo di durata del conferimento, scaduto il quale vi è il diritto di recesso per i soci sovventori;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei sovventori, nel limite fissato dalle leggi vigenti;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

9.7 I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

9.8 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

9.9 I soci sovventori possono essere nominati Amministratori anche se la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Articolo 10 (Domanda di ammissione)

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà specificare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio, cittadinanza;
- b) l'interesse a far parte della società;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere il cui valore complessivo non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- d) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- e) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 3 e 4.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2528 del c.c.

10.2 Se trattasi di associazioni, enti o società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), relativamente alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- 1) gli estremi identificativi, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) il codice fiscale o della partita iva;

Valerio Mucchi

